N. R.G. 3000334/2010

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE II CIVILE

SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 19/05/2021

L'odierna udienza, ad ore di rito davanti al Tribunale nella persona del dott. Paolo Corso, si svolge in presenza del solo giudice nelle forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lettera h) D.L. n. 18/2020.

I difensori delle parti hanno depositato le memorie scritte nel termine assegnato.

Il Giudice, lette le memorie scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'udienza in allegato al verbale telematico.

Il Giudice

dott. Paolo Corso

N. R.G. 3000334/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3000334/2010,** avente il seguente **OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale**, promossa da:

********** (C.F. **********), con il patrocinio dell'avv. Cau Luciano, elettivamente domiciliato in via Ungaretti, 2 - Sanluri presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.

ATTORE

contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00961490158), con il patrocinio dell'avv. **********, elettivamente domiciliata in ********** - Cagliari presso lo studio del difensore giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTA

e contro

**********.

CONVENUTO CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione spedito per la notifica in data 07.09.2010 ********** ha citato in giudizio la società Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. e ********** al fine di ottenere il risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data ********** lungo la strada in località ********** di Villacidro, per fatto e colpa esclusivi del conducente del motoveicolocondotto da **********.

Si é costituita in giudizio solo la compagnia di assicurazioni convenuta, che ha contestato i fatti esposti dall'attore sia con riferimento all'*an* che al *quantum debeatur* ed ha chiesto il rigetto della domanda.

La causa é stata istruita mediante documenti, prove orali e C.T.U. medico legale, quindi è stata rimessa all'odierna udienza con trattazione scritta per la lettura del dispositivo ex art. 281 *sexies* c.p.c.

******

La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.

Le prove assunte nel corso dell'istruttoria hanno infatti consentito di accertare la responsabilità esclusiva del convenuto ********** nella causazione del sinistro.

Dall'istruttoria è infatti emerso che in data 30.07.2007 l'attore ********** era alla guida dello scooter Vespa Piaggio tg. CA 40381 e stava percorrendo la strada in località Monti Mannu di Villacidro, mentre il convenuto ********** si trovava alla guida del motocarro Piaggio tg. CA 125644 ed era fermo nella banchina destra della stessa strada: mentre **********, dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro, aveva iniziato la manovra di sorpasso del veicolo fermo sul ciglio stradale, il motocarro condotto da **********, omettendo di seguire ogni norma di prudenza e di dare la

precedenza ai veicoli provenienti da dietro, era improvvisamente partito untando lo scooter dell'attore, che era caduto a terra riportando le lesioni documentate in atti *(frattura spiroide della diafasi prossimale del perone e frattura composta del terzo malleolo della tibia dx; lesione completa del LCA, lesione da impatto del piatto tibiale esterno, lesione del menisco interno, lesione del legamento collaterale mediale ginocchio dx)* .

La dinamica del sinistro è stata ricostruita nel corso dell'istruttoria dalle dichiarazioni del teste disinteressato **********, il quale ha confermato i capitoli di prova dedotti dall'attore nell'atto introduttivo.

In senso conforme deve essere richiamato il contenuto del modulo CAI sottoscritto dal convenuto ********** (doc. 3 prod. attore), dal quale risulta una rappresentazione grafica del sinistro del tutto conforme a quello descritto dall'attore ed una piena assunzione di responsabilità da parte del conducente del motocarro.

Insegna la Suprema Corte che nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto,

liberamente apprezzata dal giudice. Da ciò consegue la responsabilità del conducente dell'automobile in merito all'evento dannoso (Cass. *Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 3567 *del* 13/02/2013 Rv. 625437).

Nel caso di specie si deve ritenere che la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel modulo CAI sottoscritto dal conducente del motocarro sia particolarmente attendibile in quanto significativamente conforme alle altre risultanze istruttorie e in particolare alle dichiarazioni del teste ********** sulla dinamica del sinistro.

Avuto riguardo alle previsioni del codice della strada, deve essere richiamato l'art. 154 c.d.s. che (in materia di cambio di direzione o di corsia) così dispone:

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione (…).

Nel caso di specie non è stato asserito né provato che il conducente del motocarro, prima di uscire dal parcheggio, avesse adottato le cautele sopra descritte al fine di evitare la collisione con lo scooter dell'attore.

Piuttosto deve richiamarsi l'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) che prevede per tale tipologia di sinistro la responsabilità al 100 % del conducente del veicolo in uscita dal parcheggio.

Non potrebbe pertanto ritenersi sussistente il concorso colposo della persona offesa che in linea di principio, se non vale ad escludere totalmente la responsabilità del conducente del veicolo, potrebbe influire sulla responsabilità del sinistro e sul *quantum* della liquidazione del danno.

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito, in tema di scontro tra veicoli, che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione solo sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 Rv. 653574; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 Rv. 620533; conf. Cass. 12/6/2012, n. 9258; Cass., 5/12/2011, n. 26004; Cass., 19/5/2006, n. 11762; Cass., 9/3/2004, n. 4755).

Nel caso di specie è stata invece accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del motocarro in uscita dal parcheggio, per il mancato rispetto delle cautele di legge e dell'obbligo di precedenza al veicolo già immesso nella carreggiata, mentre nulla è emerso in merito al concorso di responsabilità da parte della persona offesa, essendo rimasto allo stato di mera allegazione il concorso di colpa da parte del conducente dello scooter, che deve invece ritenersi totalmente escluso alla luce della dinamica del sinistro sopra descritta.

*****

Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dall'infortunato.

Con riferimento al danno non patrimoniale domandato dall'attore, la giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,

con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 Rv. 650858).

Applicando gli insegnamenti della Suprema Corte al caso di specie, deve ritenersi notorio il pregiudizio causato dal grave infortunio subito da **********, dovuto non solo al dolore ed alla sofferenza causati dalle gravi menomazioni nella sua vita di relazione, ma anche al lungo e complesso periodo di riabilitazione (v. CTU in atti).

Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.

Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire

l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 (Cass. n. 12470 del 2017, n. 20895 del 2015).

Alla luce delle valutazioni svolte dal collegio peritale è stato pacificamente accertato che dalle lesioni di tipo traumatico subite dal danneggiato in conseguenza del sinistro sono derivati postumi inerenti alle lesioni riportate dal sinistro che, valutati gli interventi specialistici realizzati e prospettati, hanno comportato un'invalidità permanente del 14%, una ITT di giorni 45, una ITP al 50% di giorni 30 ed una ITP al 25% di ulteriori 30 giorni.

L'ammontare complessivo del danno alla persona deve pertanto essere così quantificato:

Danno non patrimoniale risarcibile	€ 36.064,00 (con personalizzazione del 20 % € 43.278,80)
Invalidità temporanea totale	€ 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 742,50
Totale danno biologico temporaneo	€ 6.682,50
Spese mediche	€ 505,00
TOTALE GENERALE:	€ 50.464,30

Sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale del 20 % poiché è emerso, dalle dichiarazioni del teste ********* e dalla CTU, che gli esiti del sinistro abbiano inciso sulla specifica capacità lavorativa di muratore dell'infortunato, la quale richiede in modo particolare uno statodi efficienza fisica che è stato permanentemente compromesso dal grave infortunio.

Dall'importo complessivo devono essere detratti gli importi già corrisposti in anticipo dalla compagnia di assicurazioni, pacificamente pari ad euro 23.500,00, cosicchè residua l'importo da pagare di euro 26.964,30.

Con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima, sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass., Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).

Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.

Al fine dell'individuazione e quantificazione del danno provocato dal ritardato adempimento, per contro, può farsi riferimento, anche in assenza di prova di un danno di diversa, ed eventualmente di maggiore entità, ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via generale, di diversi parametri.

Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale, può presumersi che l'attore, nel periodo in esame, avrebbe investito il denaro in titoli o in depositi, lucrando un interesse medio annuo.

Conseguentemente, il danno da inadempimento è liquidabile, in via equitativa, tenuto conto di quanto risulterebbe dall'applicazione di un interesse medio sul valore originario del danno, determinato sulla base degli indici Istat, incrementato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base

giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del comportamento dannoso e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario (la formula: [(CF-I+CI)/2*T/100/365*G], in cui CF è il capitale rivalutato, I è la rivalutazione relativa all'ultimo giorno, CI è il capitale iniziale, T è il tasso di interesse, G è il numero complessivo dei giorni).

Nell'ambito della valutazione equitativa imposta dall'art. 2056 c.c. deve cioè "*tenersi conto, soprattutto quando l'intervallo di tempo fra l'illecito ed il suo risarcimento è cospicuo e l'inflazione è ragguardevole, del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo*" (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n° 1712).

Le spese del giudizio sostenute dall'attore e quelle di CTU devono essere poste a carico della convenuta costituita secondo la regola della soccombenza, non avendo fatto alcuna opposizione alla domanda il convenuto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:

1) accertata la responsabilità esclusiva di ********** nella causazione del sinistro, condanna la DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A. e ********** in solido al pagamento in favore di **********, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma residua di euro € 26.964,30, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla domanda al saldo;

2) condanna la DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A a rifondere a ********** le spese legali pari ad euro 7.812,00 (di cui euro 7.254,00 per competenze del giudizio ed euro 558,00 per spese documentate) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

3) pone definitivamente a carico della DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di CTU separatamente liquidate.

Cagliari, 19/05/2021

Il Giudice

dott. Paolo Corso